GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

29 LUGLIO 1964 | EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA | 7° ANNO N. 121

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

64/432/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 1977/64

Consultazione del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 2003/64

64/433/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche 2012/64

Consultazione del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche 2024/64

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(64/432/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già applicato e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine; che tali regolamenti riguardano altresí gli scambi di animali vivi;

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato in particolare a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende parimenti ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie;

Considerando che per eliminare tali disparità è necessario adottare misure nell'ambito della politica agricola comune e parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che il diritto che hanno gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni

(1) GU n. 61 del 19. 4. 1963, pag. 1254/63.
(2) Vedi pag. 2009/64 della presente Gazzetta.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, non li libera tuttavia dall'obbligo di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti e restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese speditore l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto rispondano a determinate condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie per quel che riguarda l'osservanza di tali condizioni, è necessario prevedere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato di sanità che accompagni gli animali fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia contagiosa e qualora, anche senza esserne affetti, possano propagare tale malattia, o infine qualora essi non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di rifiutare l'introduzione di bovini e suini nel loro territorio per motivi diversi da quelli di polizia sanitaria e che, di conseguenza, nell'assenza di motivi che vi si oppongano e a richiesta dello speditore o del suo mandatario, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese speditore;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario nonché all'autorità centrale competente del paese speditore;

Considerando che è opportuno fornire allo speditore, nel caso in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o restrizione, tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario, scelto entro una lista stabilita dalla Commissione;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi e per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva, senza correre rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati membri destinatari concedano deroghe generali o speciali;

Considerando che in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura semplificata di modifica per gli allegati da B a D, dato che le norme che vi figurano hanno un carattere tecnico e sono soggette ad evoluzione; che, quindi, è indicato affidare alla Commissione la cura di procedere a tali modifiche, previa consultazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) *azienda:* il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

b) *animale da macello:* l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello la cui regolamentazione permetta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, verso un macello designato a tal fine dall'autorità centrale competente. In questo ultimo caso, gli animali devono essere macellati in detto macello al più tardi settantadue ore dopo la loro introduzione nel mercato;

c) *animali da allevamento o da produzione:* gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) *bovino indenne da tubercolosi:* l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 1;

e) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi:* l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A punto I 2;

f) *bovino indenne da brucellosi:* l'animale della specie bovina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 1;

g) *allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi:* l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 2;

h) *allevamento bovino indenne da brucellosi:* l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II A 3;

i) *suino indenne da brucellosi:* l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 1;

k) *allevamento suino indenne da brucellosi:* l'allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'Allegato A, punto II B 2;

l) *zona indenne da epizoozia*: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico:

i) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,

ii) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

m) *malattie soggette a denuncia obbligatoria:* le malattie elencate nell'Allegato E;

n) *veterinario ufficiale:* il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

o) *paese speditore:* lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro ;

p) *paese destinatario:* lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila affinché vengano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che rispondono alle condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 7, nonché alle condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 3 a 6 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina.

2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva, devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

i) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia,

ii) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

iii) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

c) avere soggiornato in un'azienda qual'è definita alla lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario ufficiale potrà certificare il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla lettera d) e posti sotto controllo di un veterinario ufficiale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

d) essere identificati mediante un contrassegno auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione;

e) essere avviato direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione;

i) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari;

ii) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello, dall'altra;

iii) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese speditore;

f) essere caricati per il trasporto, verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera e), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia;

g) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese speditore;

h) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da un certificato sanitario conforme all'Allegato F (modelli da I a IV), rilasciato il giorno del carico almeno nella lingua del paese destinatario e la cui validità è di giorni 10.

3. I bovini da allevamento o da produzione devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C;

d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'Allegato D, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni;

4. I suini da allevamento o da produzione, inoltre, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C; la siero-agglutinazione è richiesta solo per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

5. Gli animali da macello, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose applicato da uno Stato membro.

6. I bovini da macello, purché siano d'età superiore a 4 mesi, devono inoltre:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore; tuttavia, la durata di validità della vaccinazione è portata a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati membri in cui tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e B;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli Allegati A e C, un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

7. Sono altresí ammessi agli scambi intracomunitari: gli animali da allevamento o da produzione o gli animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

b) essere situato al centro di zona indenne da epizoozia e trovarsi in una località in cui non si tenga un altro mercato di bestiame lo stesso giorno,

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che rispondano alle condizioni degli scambi intracomunitari, previste dai paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e). Prima di essere avviate al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle disposizioni del pre-

sente paragrafo, gli animali possono essere condotti in un luogo di raccolta controllato ufficialmente, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e g), e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda d'origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico deve essere imputata al periodo di 30 giorni previsto dal paragrafo 2, lettera c), senza che il tempo necessario a questa operazione superi 4 giorni.

8. Il paese speditore designa i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione ed i mercati autorizzati di animali da macello, previsti dal paragrafo 7. Esso comunica tali autorizzazioni alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

9. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati e dei luoghi di raccolta di cui al paragrafo 7, e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

10. Nel caso previsto dal paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato F (modelli da I a IV).

11. Il paese speditore determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle dei commercianti e si accerta dell'applicazione di tale controllo.

12. Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito all'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera b) sub ii) e iii), e nell'articolo 2, lettera l), hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto.

Articolo 4

1. Tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore prima del giorno del carico:

a) da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione,

b) da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o rispettivamente 3 mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore dalla nascita.

2. In tutti i casi previsti dal paragrafo 1 occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'Allegato F (modelli da I a IV).

Articolo 5

Qualora i vaccini previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), non siano fabbricati in uno Stato membro, devono essere acquistati in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza di vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendano necessario un acquisto all'esterno della Comunità Economica Europea. Qualora si manifestino tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C e loro varianti, contro i quali i vaccini attualmente utilizzati non proteggono o assicurano solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie all'adeguamento delle formule dei vaccini e alla utilizzazione di questi ultimi. Esso ne informa al tempo stesso gli altri Stati membri e la Commissione. La Commissione può fare il necessario affinché siano iniziate consultazioni relative alle misure adottate ed eventualmente a quelle da adottare.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel suo territorio.

Sempreché le disposizioni di polizia sanitaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera deve tener conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

2. Ogni paese destinatario può esigere che lo speditore o il suo mandatario gli comunichi in anticipo l'entrata nel suo territorio di una spedizione di animali delle specie bovina e suina, la specie, la natura, il numero degli animali, il posto di frontiera nonché il momento di arrivo prevedibile. Tuttavia, esso non può esigere che tale comunicazione gli pervenga prima delle 48 ore precedenti all'entrata della spedizione nel suo territorio.

3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando sia stato costatato a seguito di esame effettuato al posto di frontiera da un veterinario ufficiale:

a) che tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti, o contaminati, da malattia soggetta a denuncia obbligatoria,

b) che non sono state osservate, per tali animali, le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Il paese destinatario può adottare le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi di animali sospetti di essere affetti, o contaminati, da una malattia soggetta a denuncia obbligatoria o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia.

Le decisioni prese in virtù della prima o della seconda frase devono autorizzare la rispedizione a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

4. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 3, lettera a), e il paese speditore od eventualmente il paese di transito entro 8 ore non autorizzi la rispedizione, l'autorità competente del paese destinatario può ordinare la macellazione o l'abbattimento di detti animali.

5. Gli animali da macello devono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, dopo il loro arrivo al macello. Gli animali da macello che, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, sono stati condotti su un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al più tardi entro 72 ore dopo il loro arrivo sul mercato.

L'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati.

6. Qualora le condizioni che avrebbero giustificato l'applicazione del paragrafo 3, prima frase, si manifestino dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali da allevamento o da produzione, l'autorità centrale competente del paese speditore deve, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, provvedere affinché vengano effettuate le indagini necessarie e comunicargliene il risultato senza indugio.

7. Le decisioni dell'autorità competente prese in virtù dei paragrafi da 3 a 5, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali vie. Le decisioni suddette devono altresí essere comunicate all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono concedere a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio:

A. *i bovini di allevamento, da produzione o da macello:*

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) non hanno subito una vaccinazione antiaftosa, se non sono stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data di carico;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a) hanno subito un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore e accettato dall'autorità competente del paese destinatario;

B. *i bovini da allevamento o da produzione* che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

C. *i bovini da macello:*

a) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), hanno presentato una reazione positiva all'intradermotubercolinizzazione;

b) che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), hanno presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 o più Unità Internazionali agglutinanti per millilitro.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste dal paragrafo 1, occorre, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dai paesi di transito interessati.

4. I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'Allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal paragrafo 1.

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative

a) agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici estrogeni o sostanze tireostatiche;

b) alla prevenzione della trichinosi, purché tali disposizioni non siano applicate in modo discriminatorio, con particolare riguardo all'applicazione di una ricerca sistematica tendente ad accertare la trichinosi negli Stati membri speditori.

Articolo 9

1. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di bovini o suini provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini dall'intero territorio dell'altro Stato.

2. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 1 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

3. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 1 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazioni.

Articolo 10

1. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti previste nella presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui animali delle specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure previste dall'articolo 6, paragrafo 3, il diritto di ottenere prima dell'adozione di altre misure da parte dell'autorità competente, salvo la macellazione o l'abbattimento degli animali nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni di polizia sanitaria, il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quella del paese speditore o del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nella elaborazione di detti pareri.

Articolo 11

Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per gli animali delle specie bovina e suina importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro dodici mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. HEGER

ALLEGATO A

I. Bovini e allevamenti bovini indenni da tubercolosi

1. È considerato indenne da tubercolosi un bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi, né reazione all'intradermotubercolinizzazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato B, non oltre 30 giorni prima del carico, né reazione aspecifica, e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del numero 2.

2. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

   a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

   b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'Allegato B, la prima delle quali è stata effettuata 6 mesi dopo il termine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima, e le successive ad un anno d'intervallo, a due anni per gli Stati membri nei quali tutti gli allevamenti bovini sono sotto controllo veterinario ufficiale e non presentano un tasso d'infezione tubercolare superiore all'1 %;

   c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'Allegato B, 21 a), e che proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi.

II. Animali delle specie bovina e suina e allevamenti bovini e suini indenni da brucellosi

A. *Bovini e allevamenti bovini*

1. È da considerare indenne da brucellosi un bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di questa malattia e che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali (U.I.) agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato C, non oltre 30 giorni prima del carico, e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi del n. 2. Inoltre, quando si tratta di un toro, lo sperma non può contenere agglutinine brucellari.

2. È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) non vi sono animali della specie bovina che siano stati vaccinati contro la brucellosi con vaccino vivo;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno 6 mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi

aa) hanno presentato, in occasione di due siero-agglutinazioni praticate ufficialmente a 6 mesi d'intervallo, e secondo le disposizioni dell'Allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro; la prima siero-agglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (ring-test) effettuate a 3 mesi d'intervallo, a condizione però che la seconda siero-agglutinazione sia effettuata almeno 6 settimane dopo la terza prova dell'anello;

bb) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate ad almeno 3 mesi d'intervallo o con due prove dell'anello e una siero-agglutinazione effettuate ad almeno 3 mesi d'intervallo; quando non è possibile l'applicazione della prova dell'anello si procederà annualmente a due siero-agglutinazioni a 6 mesi d'intervallo; negli Stati membri nei quali tutti gli allevamenti bovini sono sotto controllo veterinario ufficiale e non presentano un tasso di infezione brucellare superiore all'1%, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello che devono essere sostituite, se non sono realizzabili, da una siero-agglutinazione.

d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che esso ha presentato, alla siero-agglutinazione effettuata almeno 30 giorni prima dell'introduzione nell'allevamento, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, e inoltre che proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi.

3. È da considerare indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) in deroga al n. 2, lettera a), i bovini tra 5 e 8 mesi sono vaccinati, tuttavia esclusivamente col vaccino vivo Buck 19;

b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dal n. 2, lettere b) c) e d); tuttavia i bovini di età inferiore a 30 mesi possono presentare un tasso brucellare di 30 U.I. agglutinanti per millilitro o più, ma inferiore a 80 U.I. agglutinanti per millilitro e la deviazione del complemento negativa.

B. *Suini e allevamenti suini*

1. È considerato indenne da brucellosi un suino esente da manifestazioni cliniche di tale malattia che, alla siero-agglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'Allegato C, non oltre 30 giorni prima del carico, presenta un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, nonché una deviazione del complemento negativa e che appartiene inoltre ad un allevamento indenne da brucellosi ai sensi del n. 2. La siero-agglutinazione è praticata solo per i suini di peso superiore a 25 chilogrammi.

2. È considerato indenne da brucellosi un allevamento suino:

a) in cui non sono stati costatati ufficialmente, da almeno un anno, né casi di brucellosi suina, né sintomi che giustifichino il sospetto della malattia. Se tali sintomi sono osservati, il carattere non brucellare degli stessi deve essere accertato con esami clinici e batteriologici, nonché eventualmente serologici, praticati sotto controllo ufficiale.

b) che si trova al centro di una zona di un diametro di 20 km in cui, da almeno un anno, non è stato ufficialmente accertato alcun caso di brucellosi suina;

c) in cui i bovini che si trovano contemporaneamente nella azienda siano ufficialmente indenni da brucellosi.

ALLEGATO B

Norme per la fabbricazione e l'utilizzazione delle tubercoline

1. Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.

2. Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciata dallo «Staatens Serüminstitut» a Copenaghen.

   Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Centraal Diergeneeskundig Instituut», Afdeling Rotterdam.

3. Per il controllo delle tubercoline cosiddette «sintetiche» si dovrà usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, rilasciato dallo «Staatens Serüminstitut» a Copenaghen.

   Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal «Paul-Ehrlich-Institut» a Francoforte sul Meno.

4. Le tubercoline devono essere preparate con uno dei ceppi di BK del *tipo bovino* indicati qui di seguito:

   a) An_5

   b) Vallée

   c) Behring.

5. Il pH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7.

6. Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 %.

7. I limiti di utilizzazione sono i seguenti, purché le tubercoline vengano conservate a temperatura di circa + 4° C:

   a) — Tubercolina PPD liquida: 6 mesi,
   — Tubercolina PPD liofilizzata: 5 anni;

   b) — Tubercoline cosiddette sintetiche non diluite: 5 anni,
   diluite: 2 anni.

8. Devono essere incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei rispettivi paesi i seguenti Istituti statali:

   a) Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles,

   b) Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort,

   c) Germania: Paul-Ehrlich-Institut, Francoforte sul Meno,

   d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore,

e) Italia: Istituto Superiore di Sanità, Roma,

f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundige Instituut, Afdeling Rotterdam.

9. Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale, o sulla quantità totale di un carico di tubercoline prima del condizionamento, purché il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante dell'autorità competente.

10. Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico quando si tratta della tubercolina PPD.

11. Le tubercoline devono essere sterili.

12. Un controllo d'innocuità della tubercolina relativo alla non tossicità e alla mancanza di proprietà irritanti deve essere effettuato nel modo seguente:

a) Non tossicità: le prove devono essere fatte su topini e cavie.

Topini: Iniezioni di 0,5 ml di tubercolina sotto la pelle di due topini di 16 — 20 gr. Se entro due ore non esistono segni netti d'intossicazione, si può ammettere che il prodotto non contiene troppo acido fenico.

Cavie: Le cavie devono avere un peso compreso tra 350 e 500 gr. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 gr di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da impiegare in tal caso, bisogna procedere secondo uno dei due metodi seguenti:

aa) La tubercolina è iniettata sotto la pelle del ventre di due cavie. Essa può essere considerata conforme se le cavie sottoposte a questo trattamento accusano per al massimo due giorni una forte infiltrazione la quale, senza presentare necrosi, si riassorbe a partire dal terzo giorno e non è più percettibile dopo 6 giorni. Qualora vi sia necrosi della pelle del ventre o se l'infiltrazione non sparisce in 6 giorni, la tubercolina deve essere rifiutata.

bb) La dose di tubercolina viene iniettata per via intraperitoneale a due cavie. Gli animali sono osservati per 6 settimane durante le quali non devono essere accertati sintomi specifici o perdita di peso. Al termine di 6 settimane gli animali sono uccisi e verrà accertata la mancanza di qualsiasi lesione tubercolare; in particolare, sono praticate sezioni istologiche dalla milza, dal fegato e dai polmoni. Lo stesso vale anche per qualsiasi animale morto prima di questo termine.

b) Mancanza di proprietà irritanti: si pratica una inoculazione intradermica della pelle del fianco precedentemente depilata di due cavie in ragione di 2500 Unità Internazionali (U.I.) di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Dopo 40 ore non deve manifestarsi alcuna reazione.

13. Le tubercoline devono essere soggette ad un'analisi chimica per l'esatta dosatura del fenolo, e della ricerca dell'eventuale presenza di un altro conservativo.

14. Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata nel modo seguente:

Tre cavie che non siano state mai sottoposte a prove scientifiche ricevono per tre volte, ogni volta a 5 giorni d'intervallo, una iniezione intradermica di 500 U.I. di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Tali cavie sono sottoposte a prova 15 giorni dopo

con iniezione intradermica della stessa dose di tubercolina. Esse non devono presentare reazione diversa da quella delle cavie dello stesso peso che non siano mai state soggette a prove scientifiche, sottoposte alla prova, ai fini del controllo, con la stessa dose di tubercolina.

15. Un controllo dell'attività deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici.

a) Metodo fisico-chimico: Questo metodo, valido per la PPD, si basa sulla precipitazione della tubercolo-proteina mediante l'acido tricloroacetico. Il tenore di azoto è determinato da distillazione al Kjehldahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD è pari a 6,25.

b) Metodi biologici: Tali metodi sono validi per le tubercoline preparate sinteticamente e per la PPD; essi si basano sul raffronto delle tubercoline da dosare con le tubercoline tipo.

16. Il campione internazionale della vecchia tubercolina contiene 100.000 U.I./ml.

17. Il campione internazionale della PPD è rilasciato allo stato liofilizzato: una U.I. = 0,00002 mgr di tubercolo-proteina. L'ampolla contiene 2 mgr di tubercolo-proteina.

Le tubercoline sottoposte dai fabbricanti al controllo degli Istituti statali, di cui al paragrafo 8, devono avere la stessa attività delle tubercoline-campione, contenere cioè 100.000 U.I./ml.

18. a) Controllo di attività su cavie:

Si devono usare cavie albine il cui peso deve essere compreso tra 400 e 600 gr. Esse devono essere in buona salute e si deve verificare mediante palpazione se, al momento dell'inoculazione della tubercolina, la loro contrazione muscolare è rimasta normale malgrado la precedente sensibilizzazione.

aa) La sensibilizzazione delle cavie deve essere effettuata mediante iniezione sperimentale: iniezione sotto la pelle della coscia o della nuca di circa 0,5 mgr di bacilli tubercolari vivi, in emulsione fisiologica.

A tale scopo si deve usare il ceppo del tipo bovino fornito, a richiesta, dal Paul-Ehrlich-Institut a Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte affinché le cavie mantengano il loro peso fino al momento in cui sono utilizzate.

bb) Qualunque sia la tecnica di titolazione utilizzata, la valutazione deve essere sempre basata sul raffronto della tubercolina da provare con la tubercolina tipo; il risultato deve essere espresso in Unità Internazionali per ml.

b) Controllo di attività sui bovini:

Qualora il controllo sia effettuato su bovini, le reazioni ottenute su bovini tubercolosi con la tubercolina da controllare devono essere identiche a quelle che provocano le stesse dosi di tubercolina tipo.

19. La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica o al collo o alla spalla.

20. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5.000 U.I. di PPD o di tubercolina sintetica.

21. Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto alla 72ª ora e valutato secondo il seguente metodo:

a) reazione negativa se si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega della pelle non superiore a 2 mm, senza segni clinici, quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolore o reazione infiammatoria dei linfatici della regione e dei gangli;

b) reazione positiva, se si osservano segni clinici quali quelli menzionati alla lettera a) o un aumento dello spessore della piega della pelle superiore a 2 mm.

ALLEGATO C

Brucellosi bovina

A. *Siero-agglutinazione*

1. Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybrigde/Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1.000 Unità Internazionali (U.I.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.

2. La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt Berlino.

3. Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in Unità Internazionali per ml (ad esempio: siero X = 80 U.I. per ml).

4. La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50 % o al 75 % di agglutinazione; l'antigeno utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo.

5. L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti:

se la lettura è fatta al 50 %: tra 1/600 e 1/1000;
se la lettura è fatta al 75 %: tra 1/500 e 1/750.

6. Per la preparazione dell'antigeno destinato alla siero-agglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.

7. I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigeno devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S—R); si dovrà impiegare di preferenza l'agar-patata.

8. L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 $^0/_{00}$) fenicato allo 0,5 %. Non deve essere usato il formolo.

9. Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali:

   a) Germania: Bundesgesundheitsamt, Berlino,

   b) Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Bruxelles,

   c) Francia: Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, Alfort,

   d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del paese fornitore,

   e) Italia: Istituto Superiore di Sanità, Roma,

   f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.

10. Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta del flacone.

11. Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

B. *Prova dell'anello (ring-test)*

12. Il ring-test deve essere effettuato sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda.

13. L'antigeno tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto 9, lettere a) e f).

14. L'antigeno può essere colorato solo con l'ematossilina o il tetrazolo; si dovrà dare la preferenza all'ematossilina.

15. La reazione deve essere effettuata in tubi di diametro da 8 a 10 mm.

16. La reazione deve essere effettuata con 1 ml di latte, addizionato da 0,05 ml di uno degli antigeni colorati.

17. La miscela di latte e d'antigeno deve essere tenuta in termostato a 37° C per almeno 45 minuti e per 60 minuti al massimo.

18. La reazione deve essere effettuata verso la 18ª ora successiva alla mungitura e valutata secondo il seguente criterio:

   a) reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;

   b) reazione positiva: latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata.

19. Non si deve aggiungere formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta è autorizzata è il cloruro mercurico in soluzione di 0,2 $^0/_{00}$ e in tal caso la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1.

ALLEGATO D

Analisi del latte

1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati.

2. I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:

   a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70 %;

   b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;

   c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;

   d) un campione dev'essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;

   e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml di latte;

   f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico a llo 0,5 %

   g) ogni tubo dev'essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:

      — il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell'animale,

      — la designazione del quarto mammario,

      — la data e l'ora del prelevamento;

   h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni;

      — il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale,

      — il nome e l'indirizzo del proprietario,

      — gli elementi d'identificazione dell'animale,

      — lo stadio di lattazione.

3. L'analisi del latte dev'essere praticata non oltre 30 giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonché un White-Side-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT). I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:

   a) Se il risultato dell'esame batteriologico è positivo — anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico — mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno 10 giorni dopo — entro il termine di 30 giorni summenzionato. Questo secondo esame deve stabilire:

      aa) la scomparsa dei germi patogeni,

      bb) l'assenza di antibiotici.

      Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo.

   b) Qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

4. L'esame batteriologico deve comportare:

a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;

b) l'inseminazione del latte in terreno T.K.T. o in terreno di Edwards.

L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogene e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni. A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione, quali l'uso del terreno di Chapman per l'identificazione dei stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

5. L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge 1 milione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

ALLEGATO E

Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti:

a) *Malattie della specie bovina*

— Rabbia
— Tubercolosi
— Brucellosi
— Afta epizootica
— Carbonchio ematico
— Peste bovina
— Pleuropolmonite

b) *Malattie della specie suina*

— Rabbia
— Brucellosi
— Carbonchio ematico
— Afta epizootica
— Peste suina classica e africana
— Paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen)

ALLEGATO F

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Bovini da allevamento o da produzione

N. .....

Paese speditore .....

Ministero .....

Servizio .....

Provincia .....

Rif. ..... (facoltativo)

I. *Identificazione dell'animale:*

Razza ..... Sesso ..... Età .....

Contrassegno auricolare ufficiale .....

Altri contrassegni o dati segnaletici .....

II. *Provenienza dell'animale:*

L'animale

— ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (1)

— di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (1).

III. *Destinazione dell'animale:*

L'animale sarà spedito da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (2) — autocarro (2) — aereo (2) — nave (1)

Nome ed indirizzo dello speditore .....

Nome ed indirizzo del suo eventuale mandatario .....

.....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .....

Nome ed indirizzo del primo destinatario .....

IV. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale (3), certifica che l'animale sopra indicato risponde alle seguenti condizioni:

a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia;

b) — è stato vaccinato entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (4) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (1),

— nel termine prescritto di 10 giorni (4) è stato trattato con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore ed ufficialmente accettato nel paese destinatario (1);

c) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; il risultato della intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) è stato negativo;

d) proviene da un allevamento bovino $\frac{\text{— ufficialmente indenne da brucellosi (1)}}{\text{— indenne da brucellosi (1)}}$

La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro;

e) non presenta alcun sintomo clinico di mastite e l'analisi — seconda analisi (1) — del latte, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4), non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, inoltre, nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici (1);

f) negli ultimi 30 giorni (4) ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

L'azienda è inoltre situata al centro di zona indenne da epizoozia e, secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (4), da afta epizoòtica e da brucellosi bovina;

g) esso è stato acquistato:

— presso un'azienda (1)

— su un mercato di animali d'allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro (1);

h) è stato trasportato direttamente

passando — senza passare (1) — per un luogo di raccolta

— dall'azienda (1)

— dall'azienda al mercato e da questo (1)

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina o suina

rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e desinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

— il punto IV, lettera b), secondo termine dell'alternativa (1),

— il punto IV, lettera d), secondo termine dell'alternativa (1)

è stato dato dal

— paese destinatario (1) _____

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito (1).

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Timbro: Fatto a ..... il ..... alle ore .....
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (3)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.
(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero del volo.
(3) In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services Vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktinspecteur».
(4) Il termine è riferito al giorno del carico.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (1)
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Bovini da macello (2)

N. .....

Paese speditore .....
Ministero .....
Servizio .....
Provincia .....
Rif. ..... (facoltativo)

I. *Numero di animali:* .....

II. *Identificazione degli animali:*

N. d'ordine	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Contrassegni auricolari ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Numero d'ordine secondo il punto II
.....
.....

III. *Provenienza degli animali:*

Gli animali

— hanno soggiornato almeno **3** mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (3)

— di età inferiore a **3** mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3).

IV. *Destinazione degli animali:*

Gli animali saranno spediti da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (4) — autocarro (4) — aereo (4) — nave (3)

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario .....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .....

Nome e indirizzo del destinatario .....

V. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale (5), certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia

Numero d'ordine secondo il punto II

b) (6) — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 12 mesi (7) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato,

— nel termine prescritto di 10 giorni (7) sono stati trattati con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore e accettato ufficialmente nel paese destinatario (3),

— non sono stati né vaccinati né trattati con siero (3);

c) (6) — provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

— non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7)

è risultata — negativa / — positiva (3);

d) (6) — provengono da un allevamento bovino

— ufficialmente indenne da brucellosi (3)

— indenne da brucellosi (3)

— non provengono

— né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento indenne da brucellosi; la siero-agglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7), ha rivelato un tasso brucellare

— inferiore a 30 U.I./ml (3)

— pari o superiore a 30 U.I./ml (3);

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

f) provengono da un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, negli ultimi 30 giorni (7), alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è situata al centro di zona indenne da epizoozia; inoltre, né l'afta epizootica né la brucellosi bovina sono state ufficialmente costatate in detta azienda negli ultimi 3 mesi (7);

g) sono stati acquistati

— presso un'azienda (3)

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3);

Numero d'ordine secondo il punto II

h) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta

— dall'azienda (3)

.....

— dall'azienda al mercato e da questo (3)

.....

sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI. (6) L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

— il punto V, lettera b), secondo e terzo trattino (3)

— il punto V, lettera c) (reazione positiva) (3)

— il punto V, lettera d) (tasso brucellare pari o superiore a 30 U.I./ml (3)

è stato dato dal

— paese destinatario (3)

.....

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito (3).

.....

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ..... il ..... alle ore.....
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (5)

Timbro:

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

(2) Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktinspecteur».

(6) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lettere b), c) e d) e del punto VI del presente certificato.

(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.

Suini da allevamento o da produzione

N. .....

Paese spedizione .....

Ministero .....

Servizio .....

Provincia .....

Rif. ..... (facoltativo)

I. *Identificazione dell'animale:*

Razza ..... Sesso ..... Età .....

Contrassegno auricolare ufficiale .....

Altri contrassegni o dati segnaletici .....

II. *Provenienza dell'animale:*

L'animale

— ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (1)

— di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (1).

III. *Destinazione dell'animale:*

L'animale sarà spedito da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (2) — autocarro (2) — aereo (2) — nave (1)

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario .....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .....

Nome e indirizzo del primo destinatario .....

IV. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale (3), certifica che l'animale suindicato risponde alle seguenti condizioni:

a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia,

b) proviene da un allevamento suino indenne da brucellosi e

— la siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I./ml (1) (5),

c) negli ultimi 30 giorni (4) ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale, durante detto periodo, non è stata costatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona esente da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (4), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen),

d) è stato acquistato:

— presso un'azienda (1)

— su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (1),

e) è stato trasportato direttamente

passando — senza passare (1) — per un luogo di raccolta

— dall'azienda (1)

— dall'azienda al mercato e dal mercato (1)

sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ..... il ..... alle ore .....
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (3)

Timbro:

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktinspecteur».

(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(5) La siero-agglutinazione è praticata soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

MODELLO IV

CERTIFICATO SANITARIO (1)
per gli scambi fra gli Stati membri della C.E.E.
Suini da macello (2)

N.....

Paese speditore .....
Ministero .....
Servizio .....
Provincia .....
Rif. ..... (facoltativo)

I. *Numero di animali:* .....

II. *Identificazione degli animali:*

Numero d'ordine	Suini o suinetti	Contrassegni auricolari ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Numero d'ordine secondo il punto II
.....
.....

III. *Provenienza degli animali:*

Gli animali

— da almeno **3** mesi prima del giorno del carico hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (3)

— di età inferiore a **3** mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3).

IV. *Destinazione degli animali:*

Gli animali saranno spediti da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (4) — autocarro (4) — aereo (4) — nave (3)

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario .....

.....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera).....

Nome e indirizzo del destinatario .....

V. *Informazioni sanitarie:*

Il sottoscritto, veterinario provinciale (5), certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) sono stati acquistati

— in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata costatata ufficialmente, durante almeno 30 giorni (6), alcuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona indenne da epizoozia, e secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (6), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (3).

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3);

d) sono stati trasportati direttamente

passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta

— dall'azienda (3)

— dall'azienda al mercato e dal mercato (3)

al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina o suina rispondenti alle con-

dizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ..... il ..... alle ore .....
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (5)

Timbro:

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

(2) *Suini da macello:* suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Belgio: «Inspecteur Vétérinaire»; in Francia: «Directeur Départemental des Services Vétérinaires»; nel Lussemburgo: «Inspecteur Vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Distriktinspecteur».

(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

A. RICHIESTA DI PARERE

Durante l'89ª sessione del 13 dicembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione concernente taluni poblemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

La richiesta di parere, relativa a detto testo riprodotto qui appresso, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 21 dicembre 1962.

Proposta di direttiva del Consiglio

relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina à applicato a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale regolamento riguarda altresì gli scambi di animali vivi;

Considerando che un regolamento analogo relativo pure agli animali vivi dovrà essere applicato a decorrere dal 1° novembre 1962 per la carne bovina;

Considerando che i regolamenti summenzionati sostituiscono alle molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera un sistema uniforme, destinato a facilitare gli scambi intracomunitari, e che si dovranno gradualmente abolire nel corso del periodo transitorio le misure previste nell'ambito di tale sistema;

Considerando che il regime instaurato dai regolamenti summenzionati non produrrà gli effetti previsti fintantoché gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina saranno frenati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni di polizia sanitaria;

Considerando che è necessario adottare delle misure nell'ambito della politica agraria comune e parallelamente ai regolamenti già adottati per quanto riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, allo scopo di eliminare tali disparità; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che gli Stati membri hanno il diritto, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, ma che tale diritto non estingue tuttavia l'obbligo ad essi incombente di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti o restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione eil funzionamento della politica agraria comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese di provenienza l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto osservino alcune condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscono una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie relative alla osservanza di tali condizioni, è opportuno prevedere il rilascio di un certificato di sanità da parte di un veterinario ufficiale, che tale certificato accompagni i trasporti degli animali e li scorti fino al momento dell'arrivo nel paese destinatario;

Considerando che gli Stati membri devono avere il diritto di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti da malattia contagiosa o siano sospetti di essere affetti da tale malattia oppure, anche senza esserne affetti, possano propagare tali malattie, nonché nel caso in cui tali animali non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di vietare l'introduzione di bovini e suini nel proprio territorio per motivi diversi dai motivi di polizia sanitaria e che, di conseguenza, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria e a richiesta dello speditore o del suo incaricato, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese di provenienza;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto, è necessario che tali motivi siano portati a conoscenza dello speditore o del suo incaricato, nonché dell'autorità competente del paese di provenienza;

Considerando che, per fornire allo speditore un mezzo probatorio supplementare, nei casi in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, è opportuno dargli la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario neutrale;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi, per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva,

senza provocare rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati destinatari e i paesi di transito possano concedere deroghe generali o speciali;

Considerando che in alcuni settori nei quali si pongono problemi particolari, il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri può essere attuato solo dopo uno studio più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura di revisione per gli allegati da B a D, dato che le norme ivi menzionate sono soggette ad evoluzione; che è indicato affidare tale revisione alla Commissione, a causa del carattere tecnico di tali norme; che occorre però lasciare alla competenza del Consiglio le eventuali modifiche all'allegato A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari degli animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina.

Articolo 2

Nella presente direttiva s'intende per:

a) *azienda:* complesso agricolo o stalla di commercianti ufficialmente controllata, situati nel territorio di uno Stato membro e in cui si trovano o sono allevati in modo abituale animali da allevamento, da produzione e da mac llo;

b) *animali da macello:* animali delle specie bovina e suina destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello per esservi macellati entro il più breve termine di tempo;

c) *animali da allevamento o da produzione:* animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera d), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) *animale della specie bovina indenne da tubercolosi:* animale della specie bovina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, punto I, 1;

e) *bovini ufficialmente indenni da tubercolosi:* bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto I, 2;

f) *animale della specie bovina indenne da brucellosi:* animale della specie bovina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, 1;

g) *bovini ufficialmente indenni da brucellosi:* bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, A, 2;

h) *bovini indenni da brucellosi:* bovini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, A, 3;

i) *animale della specie suina indenne da brucellosi:* animale della specie suina che osserva le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, B, 1;

k) *suini indenni da brucellosi:* suini che osservano le condizioni indicate nell'allegato A, punto II, B, 2;

l) *zona indenne da epizoozia:* zona di un diametro di 20 km entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono avuti da almeno 30 giorni prima del carico, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1:

— per gli animali delle specie bovina e suina: casi di febbre aftosa,

— unicamente per gli animali della specie suina, inoltre: nessun caso di peste suina o di paralisi suina contagiosa;

m) *veterinario ufficiale:* veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

n) *paese di provenienza:* lo Stato membro dal quale gli animali della specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

o) *paese destinatario:* lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali delle specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro;

p) *paese di transito:* lo Stato membro attraversato da animali delle specie bovina e suina trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro vigila affinché vengano spediti dal proprio territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente animali delle specie bovina e suina che osservano le condizioni generali stabilite nel paragrafo 2, nonché le condizioni speciali stabilite nei paragrafi da 3 a 7 per alcune categorie di animali delle specie bovina e suina.

2. Gli animali delle specie bovina e suina, indicati nella presente direttiva, devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) esser stati acquistati in un'azienda;

c) avervi dimorato negli ultimi 30 giorni prima del carico; l'azienda deve ufficialmente osservare le seguenti condizioni:

— trovarsi nel centro di una zona indenne da epizoozia;

— essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da febbre aftosa e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina e inoltre, per gli animali della specie suina, da brucellosi suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini;

— essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a dichiarazione obbligatoria nel paese di provenienza;

d) essere identificati mediante un bollo auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da una marcatura durevole che ne consenta l'identificazione;

e) essere condotti direttamente dall'azienda verso l'esatto luogo di carico

— senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina o suina che osservano le condizioni previste per gli scambi intracomunitari;

— separati secondo le categorie seguenti: animali da allevamento o da produzione, da un lato, animali da macello dall'altro;

— mediante mezzi di trasporto e d'attacco precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese di provenienza;

f) essere caricati verso il paese destinatario conformemente alle disposizioni della lettera e), in un esatto luogo situato nel centro di una zona indenne da epizoozia;

g) essere condotti direttamente dopo il carico entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del paese di provenienza;

h) essere scortati durante il trasporto verso il paese destinatario da certificato sanitario conforme all'allegato E (modelli da I a IV), compilato il giorno del carico, almeno nella lingua del paese destinatario e a decorrere da questo giorno per 10 giorni.

3. I bovini da allevamento o da produzione, in particolare, devono:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus non attivi, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml, al momento della siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C;

d) quando si tratta di mucche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato D, non deve aver rivelato né indici di evidente stato infiammatorio, né germi specificamente patogeni.

4. I suini da allevamento o da produzione, in particolare, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e soprattutto aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml, al momento di una siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C; la siero-agglutinazione è praticata solo per i suini il cui peso supera i 25 chilogrammi.

5. Gli animali da macello, in particolare, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di sradicamento delle malattie contagiose applicate da uno Stato membro.

6. I bovini da macello, purché abbiano più di 4 mesi, in particolare, devono:

a) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus non attivi, autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e B;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucelloi, aver presentato, al momento di una siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C, un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml.

7. Devono altresì essere ammessi per gli scambi intracomunitari: animali da allevamento o da produzione o animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro, purché tale mercato sia conforme alle seguenti condizioni:

— essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

— trovarsi nel centro di una zona indenne da epizoozia e trovarsi in una località in cui lo stesso giorno non si è tenuto un altro mercato di bestiame,

— dopo la disinfezione, servire o solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello, che osservino le condizioni degli scambi intracomunitari, previste nei paragrafi da 2 a 6, salvo per il paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4 nella misura in cui tali condizioni siano applicabili alla specie animale considerata; tali animali devono in particolare essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e).

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettere e) e g), e spediti verso il paese destinatario.

8. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione o di animali da macello previsti nel paragrafo 7. Essa comunica tali autorizzazioni e la denominazione di detti mercati alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri e alla Commissione.

9. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo ufficiale dei mercati, di cui al paragrafo 7.

10. Nel caso previsto nel paragrafo 7, occorre apportare le menzioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato E (modelli da I a IV).

11. L'autorità centrale competente del paese di provenienza determina le modalità secondo cui deve essere effettuato il controllo ufficiale delle stalle del commerciante.

12. Qualora l'azienda o la zona fossero colpite da misure ufficiali di divieto adottate in seguito al manifestarsi di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati nel paragrafo 2, lettera c), lineette da uno a tre, e nell'articolo 2, paragrafo 1, hanno effetto a decorrere dalla data in cui sono state ufficialmente abrogate tali misure di divieto.

Articolo 4

1. Fino all'entrata in vigore di successive disposizioni della Comunità Economica Europea, tutti gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono aver dimorato nel territorio di uno Stato membro prima dell'inizio del periodo di 30 giorni, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

— da almeno 6 mesi, se si tratta di animali da allevamento o da produzione,

— da almeno 3 mesi, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore a 6 o 3 mesi, essi devono aver dimorato nel territorio di uno Stato membro dalla nascita.

2. In tutti i casi previsti nel paragrafo 1, occorre apportare le indicazioni corrispondenti sui certificati sanitari, conformemente all'allegato E (modelli da I a IV).

Articolo 5

I vaccini necessari per la vaccinazione, prevista all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6, lettera a), devono essere acquistati in un altro Stato membro, qualora tali vaccini non siano fabbricati nello Stato membro stesso, salvo nel caso in cui nuovi dati scientifici o la mancanza dei vaccini considerati fino a quel momento adeguati rendono necessario l'acquisto all'esterno della Comunità Economica Europea. Qualora si manifestino dei tipi o sotto-tipi di virus aftoso diversi dai tipi A, O e C, contro i quali i vaccini utilizzati attualmente non proteggono o garantiscono solo una protezione insufficiente, ogni Stato membro può adottare d'urgenza le misure necessarie per adeguare le formule dei vaccini e il relativo impiego. Esso ne informa al tempo stesso la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione può prendere le misure necessarie affinché siano iniziate presso la Commissione stessa delle trattative relative alle misure adottate ed eventualmente a quelle da adottare.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei posti di frontiera che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali delle specie bovina e suina nel loro territorio.

2. Ogni paese destinatario può esigere che lo speditore o il suo incaricato facciano conoscere all'autorità competente di detto paese, entro dati termini, l'arrivo di una spedizione di animali delle specie bovina e suina e, in particolare, il volume di detta spedizione, il punto di passaggio di frontiera, nonché la data prevista per l'arrivo.

3. Ogni paese destinatario può vietare l'introduzione nel proprio territorio di animali delle specie bovina o suina quando:

a) tali animali sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria nel paese destinatario, oppure — senza essere affetti essi stessi — sono sospetti di essere un pericolo di propagazione di tali malattie ad altri animali, oppure

b) non sono state osservate per tali animali le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Le decisioni prese conformemente alla prima frase devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo incaricato, la rispedizione nel paese di provenienza, purché non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria.

4. Nel caso in cui si tratti di spedizione di animali da macello, l'autorità competente del paese destinatario può determinare, per motivi di polizia sanitaria, il macello verso il quale deve essere condotta tale spedizione e il termine entro il quale devono essere macellati gli animali.

5. Qualora dei motivi che abbiano giustificato una misura quale è stata prevista nel paragrafo 3, prima frase, si manifestino dopo l'introduzione nel territorio del paese destinatario di animali destinati all'allevamento o alla produzione, l'autorità centrale competente del paese di provenienza deve iniziare, a richiesta dell'autorità centrale competente del paese destinatario, le indagini necessarie e comunicargliene immediatamente il risultato.

6. Le decisioni dell'autorità competente, prese in virtù dei paragrafi 3 e 4, con le relative indicazioni dei motivi, devono essere comunicate allo speditore o al suo incaricato. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente nonché dell' forme e dei termini per utilizzarle. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicat all'autorità centrale competente del paese di provenienza.

Articolo 7

1. I paesi destinatari possono concedere autorizzazioni generali o limitate a casi determinati a uno o più paesi speditori, secondo le quali:

a) la vaccinazione antiaftosa

— in deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), non è obbligatoria per i bovini da macello, se non sono stati ufficialmente accertati casi di febbre aftosa nel paese di provenienza e nei paesi di transito interessati da almeno 6 mesi a decorrere dalla data del carico;

— in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6, lettera a), può essere sostituita per i bovini da allevamento, da produzione e da macello da un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con un siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese di provenienza e accettato dall'autorità competente del paese destinatario;

b) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), dei bovini da allevamento e da produzione provengono da un bestiame bovino indenne da brucellosi;

c) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), dei bovini da macello hanno avuto una reazione positiva all'intradermotubercolinizzazione;

d) in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), dei bovini da macello hanno presentato al momento della siero-agglutinazione un tasso brucellare di 30 unità internazionali agglutinanti per ml o più.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Nei casi in cui un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste nel paragrafo 1, è opportuno, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dei paesi di transito interessati.

4. I paesi di provenienza prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato E (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste nel paragrafo 1.

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri relative agli animali delle specie bovina e suina a cui sono stati somministrati antibiotici, estrogeni, o « tenderizers ».

Articolo 9

1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano affinché lo speditore i cui animali della specie bovina e suina sono stati oggetto delle misure stabilite nell'articolo 6, paragrafo 3, sia in diritto, prima dell'adozione di altre misure da

parte dell'autorità competente, di ottenere il parere di un esperto veterinario allo scopo di determinare se erano osservate le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno Stato membro; egli può tuttavia non avere né la cittadinanza del paese di provenienza né quella del paese destinatario. La Commissione compila, su proposta degli Stati membri, un elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati dell'elaborazione di tali pareri e determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione del parere.

Articolo 10

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può modificare mediante direttiva le disposizioni di cui agli allegati da B a D.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati, entro il termine di un anno dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Durante la 28ª sessione, tenuta a Bruxelles il 24 e 25 aprile 1963, il Comitato economico e sociale ha dato il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « direttiva del Consiglio relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la lettera in data 21 dicembre 1962 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto al Comitato, in conformità dell'art. 43, § 2 del Trattato di Roma, un parere in merito alla « direttiva del Consiglio relativa ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina »;

Visto il parere della sezione specializzata per l'agricoltura in data 11 aprile 1963, in merito alla summenzionata direttiva;

Visto il rapporto stilato dalla signora Landgrebe-Wolff, relatrice della sezione specializzata per l'agricoltura;

Viste le deliberazioni del C.E.S. nell'ambito della sua XXVIII Sessione plenaria;

Considerato che il Comitato economico e sociale, nel parere emesso il 30 ottobre 1962 (doc. CES 263/62) in ordine alla « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche », ha già unanimemente richiamato l'attenzione sul fatto che « è indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per la carne e il bestiame vivo, armonizzate a livello comunitario », poiché queste « in molti punti formano giuridicamente un tutt'uno con le regolamentazioni sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »;

Considerato che il « sempre piú rapido miglioramento del tenore di vita », previsto dall'articolo 2 del Trattato di Roma, presuppone anche il compimento di seri sforzi intesi alla tutela e al miglioramento della salute della popolazione;

Considerato che il complesso delle varie disposizioni veterinarie deve giovare egualmente alla protezione sanitaria del patrimonio zootecnico e alla fluidità degli scambi commerciali intracomunitari;

Considerato che l'insorgere di una epizoozia può seriamente minacciare l'esistenza di molte imprese agricole;

Considerato che la situazione economica dell'agricoltura può dipendere direttamente da quelle che sono le direttive per la profilassi anti-epizootica e dal modo di applicarle ;

Considerato che la direttiva in esame tende al ravvicinamento delle disposizioni nazionali, ravvicinamento che giova in generale al funzionamento del mercato comune e al medesimo tempo, per molteplici riguardi, vale a creare le premesse stesse di un'igiene profilattica rispondente al concetto di un'agricoltura tesa verso il progresso;

Considerato che per l'agricoltura il raggiungimento e la sicurezza di un reddito più elevato dipendono, in modo affatto diretto, dalla stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la profilassi anti-epizootica, in quanto questa influisce favorevolmente sull'incremento della produttività;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito al progetto di direttiva in esame, fatte salve le seguenti osservazioni:

I — Osservazioni generali

Poiché certi germi patogeni dei bovini e dei suini sono trasmissibili all'uomo, la fissazione di rigorose disposizioni igieniche e la scrupolosa applicazione delle stesse rivestono, per la popolazione, importanza vitale.

È ugualmente necessario salvaguardare la capacità produttiva delle imprese agricole e preservare il bestiame — parte essenziale dei loro beni — da tutti i danni che le epizoozie comportano.

Il progetto di direttiva in esame, relativo ad alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, rappresenta un prezioso contributo ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali sul piano comunitario.

La prevista armonizzazione delle disposizioni di polizia sanitaria nella Comunità non è, da sola, sufficiente. È quindi cosa di vitale importanza attuare al più presto, per l'importazione e l'esportazione di bovini e suini provenienti dai paesi terzi o a tali paesi destinati, disposizioni adeguate e conformi alla direttiva comunitaria.

A questo riguardo, il Consiglio dovrebbe invitare la Commissione ad elaborare quanto prima una direttiva che preveda l'applicazione di opportune disposizioni — dapprima armonizzate ed infine uniformate — ai seguenti prodotti: conserve in generale, conserve di carne, carne trattata e prodotti di ogni genere a base di carne.

Si dovrebbe infine tendere ad attuare, entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, in forma semplice e chiara, un'armonizzazione quanto più ampia possibile di tutte le disposizioni vigenti in materia veterinaria e sanitaria.

Da tali considerazioni emerge la necessità di elaborare una legislazione europea sui prodotti alimentari, egualmente utile nell'interesse del consumatore e del produttore, e ai fini della libera circolazione delle merci. Sia l'obiettivo che la via da seguire per raggiungerlo devono essere stabiliti fin d'ora, con la massima cura e in base a prospettive a lungo termine.

Il Comitato ha constatato con soddisfazione che è già in atto — o lo sarà entro un lasso di tempo ragionevolmente breve — una stretta collaborazione tra i servizi veterinari dei singoli Stati, ciò non soltanto nel quadro della Comunità, ma anche in un più vasto ambito.

Una definizione, sul piano europeo, dei problemi di polizia sanitaria gioverebbe egualmente alla protezione sanitaria della popolazione e alla promozione di un'agricoltura competitiva, ampiamente protetta da qualsiasi minaccia al patrimonio zootecnico e dalle relative ripercussioni.

Si dovrebbe inoltre vigilare acciocché le disposizioni di polizia sanitaria non pregiudichino la sicurezza degli approvvigionamenti dei consumatori e tengano conto sia degli interessi economici, sia della realtà pratica.

La « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche» e la direttiva in esame, riguardante alcuni problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, vanno sempre considerate come parti reciprocamente integrantisi nel quadro di una regolamentazione globale unitaria. Il Comitato economico e sociale ritiene sia speciale compito della Commissione vigilare affinché non sussistano discriminazioni di sorta tra i due settori del circuito di commercializzazione.

II — Osservazioni particolari

In merito al preambolo in generale

Oltre a quella del Parlamento Europeo, deve essere menzionata la consultazione del Comitato economico e sociale, prevista dall'articolo 43 § 2 del Trattato di Roma.

In merito all'ultimo « considerando » del preambolo

Alla quart'ultima riga, il testo andrebbe completato come segue:

« ...che è indicato affidare tale revisione alla Commissione, *previa consultazione degli Stati membri* ».

Una simile consultazione è del resto già prevista dall'articolo 10 del progetto di direttiva.

In merito all'articolo 1

Il Comitato economico e sociale raccomanda al Consiglio di indurre la Commissione, nel quadro di una dichiarazione di intenzioni, a presentare al più presto delle proposte di regolamentazione sanitaria a livello comunitario, rispettivamente riguardanti:

a) Le importazioni e le esportazioni di bovini e suini provenienti da paesi terzi o a tali paesi destinati;

b) Il commercio di animali non appartenenti alle specie bovina o suina (ad esempio: pollame);

c) Il commercio di carni trattate, conserve di carne di ogni genere e prodotti di ogni genere a base di carne.

In merito all'articolo 2

Punto a)

Il testo in lingua olandese dovrebbe essere adattato alle corrispondenti versioni nelle altre lingue e cominciare quindi come segue:

« a) *Bedrijf:* Bedrijf van een veehouder of een onder overheidstoezicht staande stal van een veekoopman gelegen op het ... enz. ... » (il resto invariato)

Punto b)

Il Comitato economico e sociale considera valida, per un primo periodo, la definizione di « animale da macello », pur precisando che con il termine « mattatoio » o « macello » si devono intendere anche le dipendenze attigue al mattatoio stesso ove possono essere eventualmente effettuate transazioni che portino il bestiame in tale « mattatoio » o « macello ».

Per una prossima fase, il Comitato ritiene opportuno che tale definizione si estenda all'animale da macello che venga avviato verso un mercato nel paese di destinazione per essere venduto e quindi condotto immediatamente al mattatoio. Tale estensione presuppone tuttavia, come necessaria condizione, l'avvenuta armonizzazione delle disposizioni sanitarie.

Punto m)

Il Comitato economico e sociale suggerisce di procedere ad un esame inteso a stabilire se l'espressione « veterinario ufficiale » si riferisca, in tutti e sei gli Stati membri, a persone di capacità ed esperienza professionale equivalenti. Date le eccezionali responsabilità incombenti a tali persone, sarebbero indubbiamente opportune delle indicazioni riguardanti la formazione, l'esperienza e le capacità professionali richieste.

In merito all'articolo 3

Contando di poter confidare maggiormente nell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva in esame, il C.E.S. ritiene sia opportuno conferire anche alla Commissione, oltre che agli Stati membri, talune competenze in materia di controllo: la Commissione dovrebbe vedersi conferire la facoltà di accertare, segnatamente mediante sondaggi, l'osservanza della direttiva in esame.

Il C.E.S. ritiene che la Commissione, qualora in sede di controllo dovesse rilevare che non siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste ai fini degli scambi intracomunitari, dovrebbe anch'essa potersi subito avvalere delle facoltà conferite agli Stati membri dall'articolo 6, paragrafo 3.

Estendere in tal modo le attribuzioni di un organo comunitario sarebbe un atto pienamente conforme all'ansia di instaurare, sul piano europeo, una legislazione in materia sanitaria e alimentare.

Punto 2 c)

Il C.E.S. approva la proposta della Commissione che prevede un termine unico di trenta giorni per tutti gli animali contemplati dalla direttiva.

Esso invita tuttavia il Consiglio a spronare gli Stati membri a porre, per gli scambi con i paesi terzi, esigenze equivalenti a quelle previste dal capoverso 2 punto c) per gli scambi intracomunitari.

Punto 2 g)

Il C.E.S. propone di sopprimere la parola «direttamente».

In merito all'articolo 5

Il Comitato propone di sopprimere la prima frase dell'articolo 5, non ritenendo possibile prevedere l'obbligo assoluto di acquistare i vaccini negli Stati membri.

In merito all'articolo 6 — punto 1):

L'elenco dei posti di frontiera, da trasmettersi alla Commissione e agli Stati membri, dovrebbe essere compilato solo dopo consultazione delle organizzazioni professionali interessate.

In merito all'articolo 7

Il C.E.S. si chiede se le facoltà previste da tale articolo non sarebbe più opportuno riconoscerle alla Commissione, anziché ai paesi di destinazione.

Esso ritiene, in particolare, che conferendo alla Commissione le anzidette facoltà si possa, da una parte, fornire una maggior garanzia circa il successo della profilassi anti-epizootica e, dall'altra, prevenire il pericolo di discriminazioni nella concessione della prevista autorizzazione.

Punto 1 a)

A parere del Comitato, per facilitare il controllo sarebbe opportuno sostituire la nozione di « paese di destinazione » con l'altra, più ristretta, di « regione ».

In questo caso sarebbe necessario fissare norme uniformi per la delimitazione delle regioni stesse e per la determinazione dei mezzi di controllo. È probabile che si giunga soltanto ad uno stadio ulteriore a tale divisione in regioni, il cui principio è giudizioso.

In merito all'articolo 8

A parere del Comitato, l'articolo 8 tratta di problemi la cui definizione, a rigore, dovrebbe essere lasciata alle regolamentazioni sanitarie in materia alimentare. Tra le sostanze menzionate, possono essere incluse, in questa direttiva, solo quelle che servano al tempo stesso ad usi terapeutici.

In merito all'articolo 9

È necessario rendere il testo olandese conforme ai corrispondenti testi nelle altre lingue, sostituendo al § 2 (terza riga) le parole « zou zijn » con la parola « is ».

In merito all'Allegato E — Modelli II e IV — Nota 1)

Probabilmente, in pratica, non sempre è possibile rispettare rigorosamente la disposizione secondo la quale « quando il trasporto venga effettuato per nave, per ciascun gruppo di dieci animali deve essere redatto un certificato sanitario ». Anche se, per motivi di sicurezza, non si può derogare al principio secondo il quale ciascun animale deve essere controllato, si può tuttavia sostenere l'opportunità di un adeguamento pratico alle circostanze, se ed in quanto ciò non intralci il rilevamento dei focolari epidemici.

Così deliberato a Bruxelles, addì 24 aprile 1963.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Émile Roche

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(64/433/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3) è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;

(1) GU n. 134 del 14. 12. 1962, pag. 2871/62.

(2) Vedi pag. 2028/64 della presente Gazzetta.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato, in particolare, a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende anch'esso ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;

Considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

Considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dei macelli e dei laboratori di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e di vegliare al rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche opportuno prevedere un riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

Considerando che il rilascio di un certificato di sanità redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire, alle autorità competenti del paese destinatario, la garanzia che una spedizione di carne risponda alle prescrizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle prescrizioni comunitarie in materia sanitaria;

Considerando che, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione delle carni;

Considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed anche, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

Considerando che occorre dare allo speditore, nel caso in cui sorgesse una controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto su un elenco stabilito dalla Commissione;

Considerando che è tuttavia opportuno prevedere una rapida procedura comunitaria al fine di comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento;

Considerando che, in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di animali vivi e di carni formeranno oggetto di altre direttive comunitarie, che è apparso fin d'ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in detti settori, precisando certe condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro terrotorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura di consultazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina, nonché di solipedi domestici.

2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo umano.

3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assi-

curare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni trattate per mezzo del freddo.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) *carcassa:* il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle mammelle nella vacca e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;

b) *frattaglie:* le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a);

c) *visceri:* le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

d) *veterinario ufficiale:* il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

e) *paese spedítore:* lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

f) *paese destinatario:* lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro carni fresche che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, enumerate nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera A) a), siano state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria ante mortem e giudicato sano conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'Allegato I;

d) siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'Allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;

e) esse devono, in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'Allegato I, essere state sottoposte ad una ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, per quanto sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.

f) siano munite di bollo in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'Allegato I;

g) in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'Allegato I, siano accompagnate, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario;

h) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'Allegato I, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, o di impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

i) in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'Allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti.

2. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 1, lettera e), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine.

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può determinare le modalità di tale assistenza.

3. Sono da escludere dagli scambi intracomunitari:

a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto al capitolo VII dell'Allegato I per la bollatura;

c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o piú cisticerchi vivi o morti;

d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, delle malformazioni o le alterazioni di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Articolo 4

1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello o il laboratorio di sezionamento vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) venga concesso soltanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'Allegato I.

L'autorità centrale competente provvede a che un veterinario ufficiale controlli in permanenza il rispetto delle suddette disposizioni; essa provvede altresí alla revoca del riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano piú osservate.

2. Tutti i macelli ed i laboratori di sezionamento riconosciuti devono essere iscritti in elenchi separati e provvisti ciascuno di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elenchi dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica, ove si verifichi il caso, la revoca del riconoscimento.

3. Quando uno Stato membro ritiene che in un macello o in un laboratorio di sezionamento di un altro Stato membro le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, non siano o non siano piú rispettate, ne informa l'autorità centrale competente di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni.

Se lo Stato membro teme che tali misure non vengano adottate o non siano sufficienti, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o piú esperti veterinari di esprimere un parere. Se la Commissione constata, tenuto conto di tale parere, che le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento non sono o non sono piú rispettate, autorizza gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l' introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o che sono state sezionate nel laboratorio di sezionamento di cui sopra.

Su richiesta dello Stato membro responsabile del riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o piú esperti veterinari di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è di nuovo giustificato.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, diversa da quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire nell' elaborazione dei loro pareri.

4. Anche gli impianti frigoriferi situati al di fuori dal macello sono posti, per quel che riguarda il deposito delle carni fresche, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

L'autorità centrale competente dello Stato membro, nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero, è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca del riconoscimento stesso per quanto riguarda il deposito delle carni fresche.

Articolo 5

1. Fatti salvi i poteri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, secondo periodo, uno Stato membro può vietare l'introduzione nel suo territorio di carni fresche:

a) quando si rivelino inadatte al consumo umano a seguito del controllo sanitario effettuato nel paese destinatario o

b) quando non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 3.

2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione delle carni fresche, in quanto non si oppongano ragioni di carattere sanitario.

3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.

4. Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, vengono comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri che:

A. vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:

a) parti di carcassa che non siano:

1. *per i bovini*

— le mezzene e i quarti;

2. *per i suini*

— le mezzene e i quarti;

— i prosciutti interi con osso;

— le spalle intere con osso;

— la regione dorso-lombare con osso;

— i lardi;

— le pancette;

La parti elencate negli ultimi tre trattini non devono essere di peso inferiore a 3 kg.

b) le frattaglie separate dalla carcassa,

c) le carni fresche di solipedi;

B. riguardano le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'enventuale revoca di tale riconoscimento;

C. riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze che potrebbero eventualmente rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo, quali antibiotici, sostanze estrogene, tireostatiche o destinate a rendere tenera la carne;

D. disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.

2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'accertamento della presenza di trichine nelle carni suine fresche.

Articolo 7

1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro procura che sia assicurato agli speditori di carni fresche che non possono essere introdotte nel proprio territorio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro procura altresí che l'esperto possa stabilire se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, siano state soddisfatte prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni stesse.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quelle del paese speditore e del paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell' elaborazione di detti pareri.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per gli scambi di animali vivi e di carni fresche restano applicabili fino all'entrata in vigore di disposizioni che saranno eventualmente adottate in materia dalla Comunità Economica Europea.

2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione delle carni provenienti dall'intero territorio dell'altro Stato.

3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazione.

Articolo 9

Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di carni fresche in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per i prodotti importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 10

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. HEGER

ALLEGATO I

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento dei macelli

1. I macelli devono avere:

a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative, forniti di un apposito reparto per la macellazione dei suini;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta nella presente direttiva;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni:

— pavimento in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinato e provvisto di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

— pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perchè la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

CAPITOLO II

Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento

2. I laboratori di sezionamento devono avere:

a) locali per il sezionamento delle carni, separati con pareti dagli altri locali;

b) locali frigoriferi di capacità adeguata;

c) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

d) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

e) nei locali per il sezionamento

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema d'evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

— pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

f) sistemi di raffreddamento che permettano di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7° C nei locali per il sezionamento;

g) un'aerazione sufficiente dei locali per il sezionamento;

h) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale che non alteri i colori, nei locali per il sezionamento;

i) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

j) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

k) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

l) nei locali per il sezionamento, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

m) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

n) attrezzi, utensili e in particolare tavoli con piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

CAPITOLO III

Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento

3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia;

a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito.

b) Cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita.

c) Il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura piú volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogniqualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

4. I locali e le attrezzature non devono essere adibite ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

5. Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

6. L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

7. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite in ettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitano contemporaneamente un'attività che esponga le carni ad inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

8. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico dev'essere rinnovato ogni anno ed ogniqualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

CAPITOLO IV

Visita sanitaria ante mortem

9. Gli animali devono essere sottoposti alla visita ante mortem il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita dev'essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello piú di 24 ore.

10. Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita ante mortem a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

11. La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

12. Non possono essere macellati, ai fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali :

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n. 11, lettere a) e b);

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia costatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

CAPITOLO V

Igiene della macellazione e del sezionamento

13. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

14. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

15. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

16. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al piú tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmone, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

17. È vietata l'insufflazione delle carni nonchè l'uso di panni per la loro ripulitura.

18. Le carcasse dei solipedi, dei suini e dei bovini, eccezione fatta per i vitelli, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai suini e ai solipedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

19. È vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

20. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

21. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.

22. Il sezionamento in parti piú piccole dei quarti o delle mezzene è consentito soltanto nei laboratori di sezionamento.

CAPITOLO VI

Ispezione sanitaria post mortem

23. Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

24. L'ispezione post mortem deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

25. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei), nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. portales);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca, le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione, sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il piú possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprasternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei), i precluriali (Lnn. subiliaci), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

26. Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

A. La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

— della lingua, la cui muscolatura dev'essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

— dell'esofago, che dev'essere staccato dalla trachea;

— del cuore, che, oltre all'incisione di cui al numero 25, lettera d), dev'essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

— dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

— del diaframma, la cui parte muscolare dev'essere liberata dalla sierosa;

— delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

b) nei suini, in corrispondenza

delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

CAPITOLO VII

Bollatura

27. La bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

28. La bollatura deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

— nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;

— al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

— nella parte inferiore, una delle sigle C.E.E. o E.E.G. o E.W.G.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

29. Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro conformemente al numero 28:

— quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e regione dorsale della pleura;

— le altre devono rec re almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

30. Testa, lingua, cuore, polmoni e fegato devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al numero 28. Tuttavia, per gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

31. Le parti ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al numero 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo conforme ai numeri 28 e 31 deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio.

L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

— numero di serie;

— denominazione anatomica delle parti o frattaglie;

— denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

— peso netto dell'unità d'imballaggio.

Un duplicato dell'etichetta deve essere collocato all'interno di ogni unità d'imballaggio.

33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilvioletto.

CAPITOLO VIII

Certificato sanitario

34. Il certificato sanitario, che accompagna le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale al momento della spedizione. Esso deve essere redatto perlomeno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello di cui all'Allegato II.

CAPITOLO IX

Deposito

35. Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo l'ispezione post mortem e mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7° C per le carcasse e loro parti e + 3° C per le frattaglie.

CAPITOLO X

Trasporto

36. Le carni fresche possono essere trasportate soltanto in veicoli o mezzi sigillati, costruiti o attrezzati in modo che le temperature di cui al capitolo IX siano assicurate per tutta la durata del trasporto.

37. I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.

38. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

39. Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo. Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.

40. La pulizia e la disinfezione dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

41. Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondano alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione. Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

42. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) destinate ad uno Stato membro della C.E.E.

N. .....

Paese speditore .....

Ministero .....

Rif. ..... (facoltativo)

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di .....
(specie animale)

Natura dei pezzi .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i)

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

.....

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni sopraindicate (3) — gli imballaggi delle carni sopraindicate (3) — recano i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);

d) che sono state — non sono state — sottoposte ad esame trichinoscopico (3);

e) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva.

Fatto a ..... il .....

Firma del veterinario ufficiale

.....

(1) *Carni fresche:* a norma della direttiva di cui al n. IV, lettera b) del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, nonchè dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) Cancellare la menzione inutile.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

A. RICHIESTA DI PARERE

Durante la 74ª sessione del 28, 29 e 30 giugno 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva della Commissione concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

La richiesta di parere, relativa a detto testo riportato qui appresso, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 5 luglio 1962.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, adottato dal Consiglio dei Ministri, deve essere applicato a decorrere dal 1° luglio 1962, e che un regolamento analogo sarà applicato a decorrere dal 1° novembre 1962 per le carni bovine;

Considerando che i citati regolamenti sostituiscono alle molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera un sistema uniforme, destinato a facilitare gli scambi intracomunitari, e che le misure previste nel quadro di tale sistema devono essere gradualmente soppresse nel corso del periodo transitorio;

Considerando che il regime instaurato dai citati regolamenti non produrrà gli effetti previsti fintantoché gli scambi intracomunitari risulteranno frenati dalle disparità esistenti fra le prescrizioni degli Stati membri in materia veterinaria nel settore delle carni;

Considerando pertanto che, nel quadro della politica agricola comune, e parallelamente ai regolamenti già adottati per la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, occorre adottare misure dirette ad eliminare tali disparità; che di conseguenza occorre procedere ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia veterinaria;

Considerando che a norma dell'articolo 36 del Trattato gli Stati membri hanno il diritto di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, ma che tale diritto non estingue tuttavia l'obbligo ad essi incombente di realizzare il ravvicinamento delle prescrizioni su cui detti divieti o restrizioni si basano, nella misura in cui le disparità esistenti tra le disposizioni stesse costituiscono un intralcio per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che tale ravvicinamento richiede un adattamento delle disposizioni sanitarie relative al trattamento delle carni nei macelli riconosciuti dagli organi competenti di ciascun Stato membro, nonchè delle disposizioni sanitarie concernenti l'immagazzinaggio e il trasporto delle carni;

Considerando che, per l'accertamento da parte degli Stati membri dell'osservanza delle disposizioni summenzionate, è opportuno prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che accompagni le carni fino al momento del loro arrivo nel paese di destinazione;

Considerando che agli Stati membri dev'essere ovviamente riconosciuto il diritto di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni che si rivelino inadatte al consumo o che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia veterinaria;

Considerando che è tuttavia opportuno, nel caso che tra gli Stati membri sorga una controversia circa la fondatezza del riconoscimento di un macello, affidare l'esame della questione controversa ad un organo della Comunità, prima di consentire agli Stati membri di pronunciare un divieto generale d'introduzione nel loro territorio di carni provenienti dal macello di cui si tratta; che, essendo le carni prodotti deperibili, è necessario iniziare tale procedura con la massima rapidità, e che, di conseguenza, appare opportuno affidare alla Commissione l'esame sopraccitato, che riveste carattere provvisorio, nel senso che esso non pregiudica un'eventuale decisione della Corte di Giustizia;

Considerando che non sarebbe opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di vietare l'introduzione di carni nel proprio territorio per motivi diversi da quelli sanitari, e che quindi, se non vi si oppongono motivi di tal genere, si deve permettere al proprietario o a colui che può disporre, su domanda, di rispedire le carni nel paese di provenienza;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare le ragioni che hanno determinato un divieto, è necessario che i motivi precisi di quest'ultimo siano portati a conoscenza del proprietario o di colui che può disporre, nonché delle autorità competenti del paese di provenienza;

Considerando che, al fine di fornire al proprietario o a colui che può disporre un mezzo probatorio supplementare, per il caso che tra questi e le autorità dello Stato membro destinatario sorga una controversia circa la fondatezza di un divieto, è opportuno dargli la possibilità di chiedere il parere di un esperto neutrale;

Considerando che in taluni settori, per i quali si presentano problemi particolari, il ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri non può essere realizzato se non si effettua uno studio più approfondito;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono connesse alle norme di polizia sanitaria relative agli animali vivi e alle carni; che pertanto la Commissione intende, non appena possibile, presentare proposte anche in materia di polizia sanitaria; che peraltro è apparso necessario compiere un primo passo verso il ravvicinamento delle prescrizioni nazionali in tale settore, precisando le condizioni indi-

spensabili perché gli Stati membri possano rifiutare o limitare per motivi di polizia sanitaria l'introduzione di carni nel loro territorio, e stabilendo apposite procedure di consultazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina e solipedi domestici.

2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo da parte dell'uomo.

3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione: sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni sottoposte a refrigerazione o congelamento.

Articolo 2

Nella presente direttiva si intende per:

a) *carcassa:* il corpo intero di un animale destinato alle macellerie dopo dissanguamento, eviscerameno, e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti all'altezza del carpo e del tarso;

b) *frattaglie:* le carni fresche diverse da quelle della carcassa di cui alla lettera a);

c) *visceri:* gli organi che si trovano nelle cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

d) *veterinario ufficiale:* il veterinario nominato o incaricato dall'autorità centrale competente del paese di provenienza;

e) *paese di provenienza:* lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

f) *paese destinatario:* lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro esclusivamente carni fresche che, salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) provengano da un animale destinato alle macellerie che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria e riconosciuto sano ante mortem, conformemente alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I;

c) dopo la macellazione siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;

d) in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale che non abbia riscontrato alcuna alterazione o lesione, salvo lesioni localizzate nei visceri, e causate da parassiti non nocivi alla salute dell'uomo;

e) in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I, siano munite di marchiatura;

f) in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I, siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il paese destinatario;

g) in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato I, siano depositate, dopo l'ispezione post mortem, in condizioni sanitarie soddisfacenti all'interno dei macelli riconosciuti e controllati, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

h) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti.

2. Sono comunque da escludere dal commercio intracomunitario:

a) le carni fresche di verri e criptorchidi;

b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto per la marchiatura, di cui al capitolo IV dell'allegato I;

c) le carni fresche provenienti da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi, o le carni fresche di animali nei quali sia stata accertata la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti;

d) i visceri nei quali l'ispezione post mortom abbia rilevato lesioni causate da parassiti non nocivi alla salute dell'uomo;

e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Articolo 4

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), viene concesso dall'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello. Il riconoscimento può essere concesso sol-

tanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato I, e quando sia garantito che tali disposizioni continueranno ad essere osservate.

L'autorità centrale competente deve accertarsi dell'applicazione delle suddette disposizioni mediante un controllo costante esercitato da un veterinario ufficiale; essa deve revocare il riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano più osservate.

2. Tutti i macelli riconosciuti devono essere iscritti in un apposito registro e provvisti di un numero del riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei macelli e i relativi numeri del riconoscimento veterinario, e notifica eventualmente la revoca di un riconoscimento.

3. Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, esso deve informarne le autorità competenti di tale Stato. Questo ultimo deve prendere tutte le misure necessarie e comunicare alle autorità del primo Stato membro le decisioni prese e i relativi motivi.

Se il primo Stato ritiene che non vengano adottate o non siano sufficienti le misure di cui trattasi, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o più esperti di esprimere un parere. Se la Commissione constata che le condizioni previste per il riconoscimento non sono state o non sono più soddisfatte, può autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di tutte le carni fresche destinate al consumo umano, provenienti dal macello di cui trattasi.

Su richiesta del paese membro competente per il riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o più esperti di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è ormai conforme alle norme.

Gli esperti devono avere, se possibile, la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali per l'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti e la procedura da seguire per la perizia.

4. Il roconoscimento di un impianto frigorifero, esterno ad un macello riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera g), nonché l'eventuale revoca del riconoscimento stesso, sono effettuati dall'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro può vietare l'immissione in commercio di carni fresche, destinate al consumo umano, che, all'atto della loro presentazione per l'introduzione nel suo territorio:

a) si rivelino inadatte al consumo;

b) per le quali non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 3; tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, il divieto è subordinato all'autorizzazione della Commissione. Le decisioni con le quali viene vietata l'immissione in commercio di carni fresche, devono permettere, su richiesta del proprietario o di colui che può disporre, la rispedizione delle carni, sempreché lo consentano le condizioni sanitarie.

2. Le decisioni delle autorità competenti, prese in conformità delle disposizioni del primo paragrafo, devono contenere l'indicazione dei motivi.

Esse devono essere immediatamente notificate al proprietario o a colui che può disporre, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni devono essere comunicate anche all'autorità contrale competente del paese di provenienza.

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri le quali:

a) vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:

aa) i pezzi di carcassa, che non siano mezzene e quarti di bovini e suini o i prosciutti, lardo, pancetta, spalla, schiena e lombata di suini,

bb) le frattaglie separate dalla carcassa,

cc) le carni fresche di solipedi;

b) stabiliscono le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonchè l'eventuale revoca di tale riconoscimento;

c) riguardano gli animali da macello che sono stati trattati con sostanze estrogene, tireostatiche, o con sostanze che rendono tenera la carne (tenderizers), utilizzate per modificare la qualità delle carni, oppure con antibiotici;

d) disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.

2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'esame delle carni fresche di suini intese ad accertare l'eventuale presenza di trichine.

Articolo 7

1. Per ricorrere contro le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, contemplate nella presente direttiva, il proprietario o colui che può disporre possono avval rsi dei mezzi offerti in materia dalla vigente legislazione.

2. Gli Stati membri vigilano a che i proprietari o coloro che possono disporre delle carni fresche, le quali non possono essere immesse in commercio a norma dell'articolo 5, 1° paragrafo, possano esigere dall'autorità amministrativa competente, prima di ogni ulteriore misura, e soprattutto prima della distruzione delle carni, che un esperto formuli un parere al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

L'esperto deve avere, se possibile, la cittadinanza di uno Stato membro, che non sia però né il paese di provenienza né quello di destinazione.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fis a un elenco degli esperti che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nella formulazione del parere in questione.

Articolo 8

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di polizia sanitaria che saranno fissate dalla Comunità Economica Europea per il commercio intracomunitario di animali vivi e di carni fresche, rimangono applicabili le disposizioni vigenti in materia negli Stati membri, ove non risultino disposizioni diverse, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche, dai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se in uno Stato membro si manifesta una malattia epizootica o una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, un altro Stato membro ha facoltà, qualora ci sia pericolo di propagazione della malattia in seguito all'introduzione di carni fresche in provenienza da tale Stato membro, di vietarne o limitarne temporaneamente l'introduzione nel proprio territorio.

3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni lavorativi alla Commissione ed agli altri Stati membri, con la esatta indicazione dei motivi.

4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazioni.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati, nel termine di dodici mesi successivi alla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Durante la 24ª sessione, tenuta a Bruxelles il 29 e 30 ottobre 1962, il Comitato economico e sociale ha dato il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
in merito alla « direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 5 luglio 1962, relativa al «Progetto di direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche»,

Vista la decisione, in data 16 luglio 1962, dell'Ufficio di Presidenza del Comitato economico e sociale, di chiedere il parere della sezione specializzata per l'agricoltura, conformemente all'art. 13 del regolamento interno,

Visto il parere della sezione specializzata per l'agricoltura in data 29 ottobre 1962 e il rapporto della

relatrice, signora Landgrebe-Wolff, che è stato presentato alla sessione plenaria del Comitato in data 30 ottobre 1962,

Considera o che dal 30 luglio 1962 ha parzialmente effetto il «regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suin » e che il corrispondente regolamento per la carne bovina dovrà con ogni probabilità entrare in vigore al 1º aprile 1963;

Considerato che una direttiva riguardante i problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche rappresenta un necessario complemento dei due citati regolamenti;

Considerato che l'esistenza di differenze tra le disposizioni sanitarie dei singoli Stati membri impedisce lo scambio di merci all'interno della Comunità;

Considerato che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali in questo settore rappresenta quindi un presupposto essenziale per il funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato;

Considerato che la «direttiva riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche» viene ad acquistare un'importanza che va ben oltre il suo campo di applicazione in senso stretto, in quanto le esperienze acquisite con la sua attuazione dovranno essere utili per la stesura di analoghi regolamenti riguardanti altri prodotti alimentari;

Considerato che nel «sempre più rapido miglioramento del tenore di vita», perseguito in base all'art. 2 del Trattato, è implicito in primo luogo il compimento di sforzi intesi alla protezione sanitaria della popolazione,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva in linea di massima il «Progetto di direttiva del Consiglio riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche», ove si tenga conto delle considerazioni che seguono:

Considerazioni generali

1. L'articolo 36 del Trattato ammette delle restrizioni all'importazione, se e in quanto queste siano «giustificate da motivi... di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali...»; lo stesso articolo, tuttavia, stabilisce anche che tali restrizioni «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

2. Il ravvicinamento delle disposizioni nazionali rappresenta quindi un presupposto essenziale ai fini del funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38. Inoltre, si dovrebbe considerare compito urgente la sollecita elaborazione di disposizioni sanitarie uniformi per tutti e sei i paesi.

3. Resta inteso che una regolamentazione di eguale portata in materia di scambi con i paesi terzi dovrebbe esser messa in vigore simultaneamente a quella che interverrà nei paesi membri in conseguenza della direttiva in parola.

4. La direttiva all'esame viene ad acquistare un significato e un'importanza che vanno ben oltre il suo vero e proprio campo di applicazione, in quanto le esperienze acquisite attraverso la sua attuazione dovranno essere utili per la stesura di corrispondenti regolamenti relativi ad altri prodotti alimentari.

5. Ci si deve d'altronde sforzare di raggiungere una armonizzazione europea delle disposizioni in tutto il settore della regolamentazione sanitaria. Ciò renderebbe poi necessario sottolineare l'opportunità di una legislazione europea sui prodotti alimentari, egualmente utile nell'interesse del consumatore e del produttore, e ai fini del libero scambio di merci.

L'obiettivo e la via da seguire per raggiungerlo devono quindi essere stabiliti con la massima cura e a lungo termine.

6. È stata scelta la forma della direttiva, per consentire ad ogni singolo Stato membro di procedere, in base alla propria tecnica legislativa, a quegli adeguamenti che dovessero risultare necessari in conseguenza delle disposizioni comunitarie. Ciò permette, è vero, una applicazione pragmatica in una certa misura, ma richiede anche, come prima cosa, la chiarissima determinazione delle esigenze di minima in materia sanitaria.

7. Per quanto riguarda il commercio di carne fresca è, inoltre, indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per il bestiame vivo e la carne, armonizzate a livello comunitario. In molti punti, queste devono formare giuridicamente un tutt'uno con le regolamentazioni sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

8. L'insieme dei necessari provvedimenti deve servire, da una parte, ai fini di uno scambio di merci scevro di impedimenti all'interno della Comunità, e, dall'altra, ai fini «della protezione sanitaria delle persone e degli animali». Il «sempre più rapido miglioramento del tenore di vita», che è uno degli obiettivi del Trattato, deve essere accompagnato da seri sforzi intesi alla tutela e al miglioramento della salute della popolazione.

9. Secondo la proposta della Commissione, la direttiva del Consiglio poggia sull'articolo 43 del Trattato. Quanto qui appresso esposto riguarda importanti interessi dell'agricoltura:

a) lo scambio di merci, nella fattispecie il commercio di carni fresche, deve procedere tra i sei paesi senza impedimenti dovuti a disposizioni sanitarie particolari. Disposizioni sanitarie nazionali andrebbero applicate solo per motivi di sanità pubblica; di tali disposizioni non ci si deve assolutamente avvalere per ostacolare gli scambi tra paesi membri;

b) nell'esportazione di merci facilmente deperibili, non devono sussistere né per il produttore agricolo, né per il commerciante, rischi dovuti a scarsa chiarezza delle disposizioni, giacché ciò equivarrebbe nuovamente ad un ostacolo;

c) nell'interesse generale è da evitare che attraverso una imperfetta osservanza delle disposizioni sanitarie si giunga ad un peggioramento qualitativo, e ciò non soltanto in considerazione delle giustificate esigenze del consumatore, ma anche nel senso di quel «miglioramento della prestazione» cui si mira, e che significa nello stesso tempo miglioramento della qualità, nel senso più ampio della parola;

d) in considerazione della sempre crescente importanza che il mercato comune va assumendo quale spazio economico ad elevato livello di produzione e scambio di merci, si dovrebbero applicare corrispondenti criteri anche agli effetti delle disposizioni sanitarie. In caso diverso, sussisterebbe il pericolo che più in là vengano a mancare i presupposti necessari per il commercio con quei paesi nei quali vigono disposizioni d'igiene più rigorose. Da ciò potrebbe derivare danno all'economia dei paesi della C.E.E.;

e) l'applicazione delle disposizioni nazionali da emanarsi in base alla direttiva richiederà, in certi casi, investimenti considerevoli, cosicché non si potranno fare cambiamenti di volta in volta e caso per caso. Di più, le disposizioni integrative o emendative talvolta devono subentrare a disposizioni nazionali già vecchie di decenni, per poi restare in vigore a lungo. Per questo, è necessario non soltanto una particolare accuratezza nella fissazione delle esigenze, ma anche una certa severità. Giacché, per mol eplici motivi, la tendenza generale è indubbiamente una tendenza ad un più elevato concetto di qualità e a più elevate pretese in materia di igiene, il miglioramento del tenore di vita comporta necessariamente che si tenga conto di tale evoluzione.

10. Data la grande importanza della produzione agricola, il Comitato chiede che si applichi di massima un metro elevato nella trattazione di questioni sanitarie. Essa ritiene importante che delle suesposte considerazioni si tenga conto per tutti gli ulteriori provvedimenti riguardanti questioni sanitarie. Il Comitato è d'accordo con la «proposta di direttiva riguardante taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni freschè», e la approva quale prezioso contributo in questo senso, fatte salve le seguenti osservazioni relative a singoli articoli.

Osservazioni particolari

11. Il Comitato propone di aggiungere, prima dell'articolo 1 del progetto di direttiva, il seguente testo:

«Il ravvicinamento delle disposizioni sanitarie dei sei Stati membri sarà utile tanto ai fini della miglior tutela possibile della salute delle popolazioni e degli animali, quanto ai fini della eliminazione degli ostacoli al commercio intracomunitario di carne fresca. Gli articoli che seguono devono essere intesi in questo senso».

Articolo 1

12. In base al paragrafo 3, «sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione: tuttavia, conformemente all'interpretazione data dal rappresentante della Commissione, sono considerate fresche ai fini dell'applicazione della presente direttiva le carni sottoposte a refrigerazione o congelamento».

13. A parere del Comitato economico e sociale, l'espressione «refrigerazione e congelamento» andrebbe definita più da presso. Il Comitato propone pertanto la seguente formulazione:

«1) La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, caprina e solipedi domestici e che siano state ottenute in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3, § 1.

Sono considerate carni fresche ai fini dell'applicazione della presente direttiva anche le carni che siano state sottoposte a refrigerazione o congelamento a una qualsiasi temperatura.

2) Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo da parte dell'uomo.

3) Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da influire sulla loro conservazione, fatte salve le disposizioni di cui al § 1 del presente articolo, relative alla carne sottoposta a refrigerazione o congelamento».

Articolo 2

14. Contiene ai capoversi a), b) e c) definizioni di «carcassa», «frattaglie» e «visceri». Il Comitato trova che tali definizioni non sono sufficienti, data la difformità delle consuetudini vigenti nei singoli paesi. Esse posono indurre in confusione e richiedono quindi delle spiegazioni.

15. In linea generale, si dovrebbe cercare di stabilire definizioni di tutti i termini connessi con tale materia, tenendo conto anche delle denominazioni usuali nel commercio.

16. Quanto alla voce di cui al punto d) «veterinario ufficiale», vi sarebbe da esaminare se tale denomina-

zione riguardi in tutti e sei i paesi persone aventi una medesima qualifica tecnica e una stessa esperienza professionale. Data l'eccezionale responsabilità da assumere, sarebbero certamente opportune indicazioni più dettagliate in merito alla formazione e all'esperienza professionale degli interessati.

17. Il Comitato raccomanda di sopprimere l'indicazione restrittiva «del paese di provenienza», in quanto anche nel paese di destinazione i controlli devono essere effettuati unicamente da veterinari ufficiale.

Articolo 3

18. A norma del paragrafo c), nel paese di destinazione possono essere introdotte solo le carni che «dopo la macellazione siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti».

19. Il Comitato economico e sociale è del parere che si dovrebbero sopprimere le parole «dopo la macellazione», in quanto in esse è implicita una limitazione.

20. Inoltre, appare superflua la parola «comunque», nel testo dell'art. 3, § 2.

Articolo 4

21. In merito all'art. 4 § 1, il Comitato si chiede se l'obbligo del controllo debba rimanere limitato alla esclusiva competenza dell'autorità centrale dello Stato membro. Onde raggiungere maggior fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva in parola nei vari paesi, sarebbe auspicabile l'attribuzione di competenze di controllo specifiche alla Commissione. A tal proposito, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad assicurarsi del rispetto delle disposizioni della direttiva in questione, mediante sondaggi.

22. A parere del Comitato economico e sociale, la Commissione nel constatare all'atto di un controllo del genere che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non sono soddisfatte, o non lo sono più, dovrebbe potersi avvalere immediatamente dei poteri attribuitile al § 3 di questo articolo.

23. Tale estensione dei poteri di un organismo comunitario sarebbe in completa armonia con la preoccupazione di stabilire un diritto sanitario e alimentare di carattere europeo.

24. In merito al § 3, si fa insistentemente rilevare l'opportunità del rapido disbrigo dei reclami in questione. La perdita di tempo dà luogo a situazioni poco chiare che determinano un ostacolo allo scambio delle merci o il peggioramento della qualità.

25. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante un ampliamento delle competenze della Commissione in materia di controllo. Con tale intendimento il Comitato propone, quindi, che, oltre all'autorità centrale del paese di origine, venga informata anche la Commissione in merito a tutti i reclami provenienti dal paese destinatario.

26. Il testo del § 3 dovrebbe essere redatto come segue:

> «3) Quando uno Stato membro ritiene che un macello di un altro Stato membro non soddisfi o non soddisfi più le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, esso deve informarne l'autorità *centrale* di tale Stato *e la Commissione*. Le autorità di *quest'ultimo Stato membro* devono prendere tutte le misure necessarie e comunicare alle autorità del primo Stato membro *ed alla Commissione* le decisioni prese, motivandole.
>
> *Se la Commissione* ritiene che non vengano adottate o non siano sufficienti le misure di cui trattasi, *incarica* uno o più esperti di formulare un parere. Se la Commissione constata... (immutato)».

Articolo 5

27. Esso stabilisce, stando al testo tedesco, che «ogni Stato membro può vietare l'immissione in commercio di carni fresche all'atto della loro presentazione per l'introduzione nel suo territorio». La formulazione che figura nei testi francese e italiano si presta a malintesi. Anche tali testi dovrebbero chiaramente esprimere l'idea che non si è pensato in modo assoluto all'effettuazione di un controllo alla frontiera. Secondo il Comitato, sarebbe preferibile che il controllo avesse luogo nella località di destinazione.

28. Il Comitato ritiene poi che gli accertamenti di cui ai punti 1 a) e b) possano essere effettuati solo da un veterinario ufficiale.

Articolo 6

29. È stato espresso il desiderio che al punto 1 a) (aa), venga inserita anche la voce «carne disossata e carne da macelleria». Il rappresentante della Commissione ha fatto sapere che si stanno elaborando al riguardo delle disposizioni, ma che si devono risolvere ancora molti problemi tecnici. Quanto all'articolo 6 (1 c), il Comitato propone la seguente formulazione:

> «c) riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze atte a conferire alla carne fresca proprietà nocive o discutibili agli effetti della salute, quali: antibiotici ovvero sostanze estrogene o tireostatiche, o «tenderizers» (sostanze miranti a conferirle tenerezza)».

Articolo 7

30. Dopo l'elenco di cui al § 2, 3° capoverso, relativo agli esperti cui si può affidare la stesura di relazio-

ni, si dovrebbe aggiungere, ai fini dell'acceleramento del disbrigo, il seguente testo:

«È opportuno istituire nella dovuta forma un servizio *permanente*, che consenta di inviare, entro il più breve tempo possibile, un esperto per la chiarificazione di controversie».

31. Ciò in quanto il fattore tempo riveste speciale importanza per merci particolarmente esposte al rischio del deteriorament .

Articoli 8 e 9

32. Dodici mesi dopo la notifica della direttiva, i sei Stati membri dovranno porre in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Fino a tale momento, resteranno in vigore le corrispondenti disposizioni dei singoli Stati membri.

33. Vi è da obiettare che si potranno avere impedimenti negli scambi, a seguito dell'aumentato rischio per il commercio, giacché da qui ad allora saranno già entrati in vigore i regolamenti per l'instaurazione progressiva di un'organizzazione comune dei mercati nei settori della carne suina e della carne bovina; si potrebbero tuttavia sollevare obiezioni contro l'introduzione delle carni fresche a norma dell'art. 36 del Trattato, fintantoché manchi un coordinamento delle disposizioni di polizia sanitaria.

34. Inoltre, il Comitato richiama ancora un volta l'attenzione sul fatto che è indispensabile la contemporanea applicazione delle disposizioni di polizia sanitaria per il bestiame vivo e la carne, e che è necessaria un'ampia regolamentazione in materia sanitaria sul piano europeo.

35. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe completare in tal senso il testo alla fine dell'articolo 8, § 1.

36. Di più, il Comitato economico e sociale propone di modificare il § 2 dell'art. 8 nel modo seguente:

«Se in uno Stato membro si manifesta una malattia epizootica o una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, *e se non vengono immediatamente applicate le necessarie misure sanitarie*, un altro Stato membro ha facoltà, qualora vi sia *per tale motivo* pericolo di propagazione della malattia in seguito all'introduzione di carni fresche in provenienza da tale Stato membro, di vietarne o limitarne temporaneamente l'introduzione nel proprio territorio».

Allegato I

37. Il Comitato si astiene dal prendere posizione in modo particolareggiato sull'allegato I della direttiva, in quanto non si possono presupporre, da parte dei membri, cognizioni specifiche sufficienti per poter giudicare in merito ai dettagli tecnici. Sulla scorta di commenti particolareggiati, essi hanno sottoposto ad un riesame talune questioni e raccomandano ora alla Commissione di voler riservare particolare attenzione ai seguenti punti:

38. *Capitolo I, 1 e):* Si ritiene esagerato pretendere locali separati per il deposito di sego, pelli, corna e zoccoli. Pelli, corna e zoccoli possono essere, senza possibilità di danno, depositati nel medesimo locale. Il sego destinato all'alimentazione umana può essere collocato insieme alla carne e quello destinato a scopi industriali insieme alle pelli.

39. *In merito al Capitolo I — 1) h):* Il Comitato propone il seguente testo:

«Locali e impianti devono consentire, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di visite sanitarie prescritte nella presente direttiva».

40. I requisiti di cui al *Capitolo I — 1) l)* dovrebbero, ad eccezione delle disposizioni sull'altezza del rivestimento dei muri, essere prescritti per tutti i locali, e non soltanto per i reparti adibiti alla lavorazione delle carni.

41. Quanto al *Capitolo II — 5) e):* Il Comitato propone la seguente formulazione:

«che portino alle mani medicazioni non ineccepibili dal punto di vista igienico».

42. Il *Capitolo III — 10)* dovrebbe, a parere della sezione specializzata, esordire nel modo seguente:

«Non possono essere macellati per il commercio all'interno della Comunità...».

43. Il testo di cui al *Capitolo III — 10) b)*, poiché, a causa delle diversità di condizioni non è possibile fornire precise indicazioni di tempo, andrebbe formulato nel modo seguente:

«gli animali visibilmente stanchi o agitati».

44. Si dovrebbe inoltre aggiungere un punto d), del seguente tenore:

«gli animali che siano risultati affetti da brucellosi».

Così deliberato a Bruxelles, il 30 ottobre 1962.

Il Predisente
del Comitato economico e sociale

Émile ROCHE